



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 58 del 24/04/2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 2015, n. 432

Cont. n. 2582/04/GI - Regione Puglia c/S.G. e V.A. e Opera Pia SS M. di C. - Ricorso innanzi alla Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari - giudizio R.G. 864/11. Ratifica incarico all'Avv. Flora Caputi.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, titolare di Alta Professionalità, e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura della Regione Puglia, riferisce quanto segue:

con provvedimento n. 76 del 15/02/2005, la Giunta Regionale ha deliberato di costituirsi, a mezzo di legale interno cessato dal servizio, nel giudizio promosso dall'IPAB O.P. M. SS di C. dinanzi al Tribunale di Bari per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni:

- 1) accertare e dichiarare che la suddetta IPAB ha natura giuridica privata pur perseguendo le proprie finalità nell'ambito dell'assistenza, in conformità al proprio statuto;
- 2) accertare e dichiarare che in virtù di tale riconoscimento la Regione Puglia non potrà esercitare alcun potere di controllo, né di gestione, neppure per via commissariale;

con sentenza n. 1597 del 10/05/2010, il Tribunale di Bari ha dichiarato privata la natura giuridica dell'IPAB ed ha, altresì, rigettato la domanda di accertamento della carenza di poteri di controllo e gestione, anche in via commissariale, in capo alla Regione Puglia con compensazione delle spese processuali;

con atto notificato in data 25/05/2011, gli interventori nel giudizio di cui innanzi, sigg.ri S. G. e V. A., hanno proposto appello, dinanzi alla Corte d'Appello di Bari, per l'annullamento e/o la riforma della predetta sentenza n. 1597/10 e la G.R, con provvedimento n. 3027 del 29/12/2011 ha deliberato di costituirsi, a mezzo del medesimo legale interno, innanzi alla Corte di Appello di Bari nel giudizio di che trattasi, rubricato al n. R.G. 864/11;

La I sezione della Corte di Appello di Bari con sentenza del 9/12/2014, pronunciandosi sul ricorso R.G. 864/11, riformando l'impugnata sentenza, ha dichiarato che la Regione Puglia non ha poteri di controllo e gestione sull'Opera Pia ed ha condannato la medesima Regione alla rifusione delle spese processuali del doppio grado di giudizio;

il Vice Presidente della G.R., Prof. Angela Barbanente, ai sensi dell'art. 43, comma 2, dello Statuto Regionale, stante la temporanea assenza del sig. Presidente della G.R., giusta quanto rappresentato in data 7/1/2015 dal legale interno costituito nei precedenti gradi di giudizio, avv. Lucrezia Girone, allo stato in quiescenza, ha ravvisato la necessità di proporre ricorso innanzi alla Corte di Cassazione per la riforma della sentenza della Corte di Appello di Bari e con proprio provvedimento del 22/1/15, salvo ratifica della G.R., ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'Avv. Flora Caputi (codice U.P.B. 1.3.1.);

Si dà atto che il mandato all' Avv. Flora Caputi è stato conferito per un importo predefinito pari ad €

5.625,00 oltre IVA e CAP, il tutto come determinato nella convenzione tra il professionista e l'avvocato coordinatore, sottoscritta in data 22/1/2015;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

(Valore della controversia: indeterminabile di particolare interesse; Settore di Spesa: Sanità)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n.28/2001 e s.m.ii.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 8.400,00, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:
- € 5.625,00 (imponibile), € 1.287,00 (IVA), € 225,00 (CAP) per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato, oltre € 1.036,00 per contributo unificato, € 200,00 per contributo fisso ed € 27,00 per marca di iscrizione a ruolo.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 2.141,10, IVA e CAP inclusi, oltre € 1.036,00 per contributo unificato, € 200,00 per contributo fisso ed € 27,00 per marca di iscrizione a ruolo, per un totale di € 3.404,10.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

"Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)"

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4- comma IV- lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento, titolare di Alta Professionalità, e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

di ratificare l'operato del Vice Presidente della G.R., Prof. Angela Barbanente, ai sensi dell'art. 43, comma 2, dello Statuto Regionale, stante la temporanea assenza del sig. Presidente della G.R., e, pertanto, di proporre ricorso innanzi alla Corte di Cassazione per la riforma della sentenza della Corte di Appello di Bari pronunciata sul ricorso R.G. 864/11 a mezzo dell' Avv. Flora Caputi;

di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";

di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

